

Fondazione MAXXI
Prot. n. 18870
Del 30-08-2021

## ACCORDO DI PARTNERSHIP

**Tra**

**Fondazione MAXXI** (di seguito anche la “**Fondazione**” o “**Committente**”), con sede legale in Roma, Via Guido Reni 4A, codice fiscale 10587971002, in persona del Segretario generale Pietro Barrera, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento giusta determina presidenziale n. 29 del 13 settembre 2019 per la gestione del progetto MAXXI L’Aquila domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

**e**

**Museo Nazionale d’Abruzzo** con sede legale in Largo Tornimparte n. 1, 67100 L’Aquila , CF: 93106940666, in persona del Direttore Maria Grazia Filetici, domiciliata per la carica presso la sede del Museo Nazionale d’Abruzzo

in seguito collettivamente definite come “*Parti*” e singolarmente come “*Parte*”

### Premesso che

1. La Fondazione MAXXI, istituita dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali in data 29 luglio 2009, persegue i compiti della propria missione, attraverso: la gestione, la valorizzazione e la promozione del Museo MAXXI; Nell’ambito di tali attività prevede, tra l’altro, nei settori specifici di competenza l’organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, iniziative, attività didattiche divulgative, in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali;
2. la Fondazione MAXXI, con la sede del MAXXI L’AQUILA, promuove e sostiene la cultura contemporanea, mediante la realizzazione di attività espositive e di ricerca volte a sviluppare percorsi di conoscenza e promozione sui temi dell’arte e dell’architettura, della città e del paesaggio e della creatività contemporanea con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare la rete delle realtà culturali del territorio aquilano;
3. Il Museo Nazionale d’Abruzzo con il D.P.C.M. del 02.12.2019 n. 169 diventa un museo dotato di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale afferente alla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura. Promuove e favorisce la ricerca e la diffusione delle conoscenze riguardanti il patrimonio culturale abruzzese e le sue importanti relazioni storiche ed artistiche con le grandi scuole internazionali e le famiglie regnanti europee;
4. Tra gli obiettivi del Museo Nazionale d’Abruzzo ed i suoi progetti per la valorizzazione è centrale il progetto inclusivo per favorire la fruizione del patrimonio. Il Museo Nazionale d’Abruzzo ha oggi l’importante obiettivo di riunire il corpus del patrimonio di competenza. Il progetto di ricostituzione del Museo del III millennio punta al ritorno delle collezioni al castello cinquecentesco dell’Aquila. Le opere ricoprono un vasto periodo storico che va dalla preistoria al XX secolo. Le nuove tecnologie, i canali social entreranno nella nuova comunicazione ed attività di ricerca del museo. Le reti territoriali saranno implementate al fine di valorizzare pienamente le risorse del paesaggio culturale italiano. Promuove sistemi innovativi di gestione, anche partecipata, dei musei e dei luoghi della cultura. Progetta il futuro attraverso la conservazione del patrimonio e la promozione della creatività, della qualità della vita e delle diversità culturali presenti nel territorio.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra indicate e rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa;

## CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE

**Art. 1** – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2** – Costituisce oggetto del presente accordo il rapporto di collaborazione tra il Museo Nazionale d' Abruzzo e la Fondazione per la realizzazione di quanto indicato al successivo oggetto.

**Art. 3** – Con il presente accordo di partnership le parti intendono attivare una collaborazione volta alla promozione del patrimonio storico artistico, della creatività artistica e della cultura contemporanea con particolare riferimento all'architettura, alla storia dell'arte ed archeologia, alla fotografia e alle discipline artistiche attraverso azioni e progetti anche volti alla rigenerazione e allo sviluppo culturale del territorio abruzzese.

In particolare le parti potranno definire ulteriori progetti di collaborazione per attivare e realizzare:

- committenze artistiche
- progetti espositivi
- programmi di approfondimento
- progetti editoriali
- progetti di formazione e workshop
- progetti educativi
- varie ed eventuali.

**Art. 4** – Il presente accordo di collaborazione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Le Parti escludono la proroga tacita ed il tacito rinnovo.

Resta inteso che potranno essere sottoscritti accordi mirati alla realizzazione e attuazione di progetti specifici che preciseranno i termini della collaborazione di cui all'art. 3 del presente accordo.

**Art. 5** – Nel caso le parti dovessero scambiarsi dati tecnici o scientifici, esse si impegnano al rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di diritto d'autore e concernenti la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Qualsiasi pubblicazione sarà soggetta al preventivo parere autorizzativo delle due parti.

**Art. 6** – Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

**Art. 7** – Le parti espressamente convengono la essenzialità di tutti i patti, condizioni e termini contenuti nel presente accordo, talché ogni violazione degli impegni assunti da ciascuna delle Parti con la sottoscrizione del presente accordo, darà diritto alla Parte adempiente di considerare risolto l'accordo qualora la Parte inadempiente non abbia sanato la violazione lamentata entro 15 (quindici) gg. dal ricevimento di formale diffida scritta inviata via fax. Costituiscono altresì eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.: il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto; - gli atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.



**Art. 8** – Le parti si impegnano esplicitamente a:

- a) Le attività di comunicazione e divulgazione, saranno concluse e concordate con gli Uffici stampa delle parti, nonché l'uso del nome ed il logo dell'Istituzione.
- b) A non utilizzare in alcun modo il nome della Fondazione o del Museo, se non nell'ambito e nei modi stabiliti dal presente contratto, né a divulgare a terzi tutte le informazioni relative ai prodotti e/o alla Fondazione o del Museo di cui venisse direttamente o indirettamente a conoscenza.
- c) Conservare copia degli atti del lavoro prodotto dalle parti, che sarà esposto o diffuso previo accordo preventivo concluso.

**Art. 9** - Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente accordo, le Parti si obbligano, reciprocamente, a trattare i dati personali ricevuti, esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione. Le Parti si impegnano a trattare i dati, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza ivi previste. Ciascuna delle Parti fornirà, prontamente e reciprocamente, le informazioni ragionevolmente necessarie alla realizzazione delle attività contrattuali.

**Art. 10** - Il presente accordo non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle parti si impegna, in virtù di questo accordo o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell'altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l'attività di questa. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente contratto, ciascuna Parte ha il diritto e l'obbligo esclusivo di sovrintendere, gestire, dirigere, acquisire, eseguire o fare eseguire tutto quanto deve essere eseguito da tale Parte nell'ambito del presente accordo. Eventuale tolleranza, da una parte, di comportamenti dell'altra parte in contrasto con quanto previsto dal presente accordo e dalle altre fonti regolatrici dello stesso, così come il mancato esercizio di diritti attribuiti ad una delle parti non costituiscono acquiescenza alle stesse e, quindi, rinuncia di tale parte ai relativi diritti. L'eventuale nullità di una o più clausole del presente accordo, non incide sulla validità dell'accordo stesso nel suo complesso. Le parti si impegnano a far quanto più possibile con spirito di partnership per sostituire la clausola non valida con altra più adeguata. Modifiche ed integrazioni del presente accordo, come pure accordi secondari dovranno avvenire sotto forma scritta.

Letto, confermato e sottoscritto  
Roma,

**MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO**  
La Direttrice  
Maria Grazia Filetici

**FONDAZIONE MAXXI**  
Il Segretario Generale  
Pietro Barrieria



**MAXXI L'AQUILA** Il Direttore, Bartolomeo  
Pietromarchi

